

SENT. N. 33918/19
R. G. 20920/18
CRON. 1118/19
REP.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli, 3° sezione civile, [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20920/18 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad

OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito

TRA

[REDACTED] dom.to in
Napoli, via Nolana 28, c/o avv. Roberto Viola

ATTORE

Agenzia dell'Entrate Riscossione, c.f. 13756881002, dom. ta in
Napoli, p. tta Duca D'Aosta 265, v/o avv. Michele Trematerra

CONVENUTO

Prefettura di Napoli

CONVENUTO

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Napoli, c.f. 80014190633, dom. ta in Napoli, via Lieti a
Capodimonte 51/b, c/o avv. Maurizio Carrabba

CONVENUTO

Valore della causa: € 920,00

CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 5 aprile 2019, le parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, Gigante Francesco conveniva in giudizio, innanzi a questo giudice, Agenzia dell'Entrate Riscossione, Prefettura di Napoli e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli in quanto era venuto a conoscenza, tramite propria richiesta di un estratto ruolo all'ente esattore che vi era un debito a suo carico, in forza delle cartelle esattoriali n. 07120050328828037, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120050346647746, avente ad oggetto

l r.g. 20920/18 Gigante / Agenzia dell'Entrate Riscossione / Prefettura di Napoli / Camra di Commercio di Napoli

crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120060050867491, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120100146283504, avente ad oggetto il diritto annuale della Camera di Commercio. L'attore eccepiva che il credito non poteva sussistere in considerazione che il procedimento esattoriale non era stato svolto nei termini di legge, che né il verbale di contravvenzione, né la cartella erano mai stati notificati e deduceva la prescrizione e decadenza delle pretese creditorie dell'ente esattore. Si costituiva in giudizio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli che contestava la domanda e, in particolare, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendoci per i diritti camerale la giurisdizione del Giudice Tributario. Si costituiva Agenzia dell'Entrate Riscossione che contestava la domanda e depositava la propria documentazione. Rispetto alla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito presentata dalla difesa di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, per la cartella esattoriale n. 07120100146283504, va detto che tale eccezione merita accoglimento in quanto più volte è stata affermata dalla giurisprudenza la natura tributaria del diritto camerale. Per le cartelle esattoriali n. 07120050328828037, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120050346647746, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120060050867491, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, va detto che il d.l. 119/18, "pace fiscale" convertito con la legge 136/18, all'art. 4 prevede la cancellazione dai ruoli esattoriali dei ruoli di importo inferiore a € 1.000,00, iscritti entro l'anno 2010, fattispecie nella quale rientrano i crediti oggetto di impugnazione. In considerazione della novella normativa va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio proposto per tali cartelle. In relazione al pagamento delle spese di lite, non avendo la parte convenuta dato prova di una regolare notifica delle cartelle esattoriali, al pagamento delle

stesse vanno condannati i convenuti Agenzia dell'Entrate Riscossione e Prefettura di Napoli, quali soccombenti virtuali. Le spese tra l'attore e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, in mancanza di una pronuncia sul merito, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da [REDACTED], dichiara il proprio difetto di giurisdizione per il credito riportato nella cartella esattoriale n. 07120100146283504, avente ad oggetto il diritto annuale d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto al credito delle cartelle esattoriali n. 07120050328828037, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120050346647746, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, n. 07120060050867491, avente ad oggetto crediti per infrazioni al codice della strada della Prefettura di Napoli, condanna Agenzia dell'Entrate Riscossione e Prefettura di Napoli al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. Roberto Viola in € 43,00 di spese e € 200,00 di competenze professionali, oltre rimborso forfetario in misura del 15% e oltre iva e cpa se dovuti e compensa tra le parti le restanti spese di lite.

Napoli, 24 giugno 2019 [REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa **Esabetta Mazzei**
10 LUG. 2019
Napoli, il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa **Esabetta Mazzei**
GIUDICE DI PACE
NAPOLI